




**Corte dei Conti**

**Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna**

**Via V. Angius, 6 – 09129 Cagliari**

CORTE DEI CONTI



0002488-22/04/2015-SG\_SAR-S11-P

Al Signor Sindaco

del Comune di

**SANTU LUSSURGIU**

**IL MAGISTRATO RELATORE**

**SUI CONTI DEGLI ENTI LOCALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO**

**CONSIDERATO CHE**

Dal riscontro operato presso la Segreteria di questa Sezione non risultano depositati i conti giudiziali resi dal **Tesoriere** e dai **soggetti incaricati della gestione dei beni del Comune** (cosiddetti “contabili interni”), afferenti gli esercizi finanziari: **2011, 2012 e 2013 per il Tesoriere e 2012 e 2013 per gli altri soggetti.**

Al riguardo, si ricorda che, in forza dell’art. 93 del TUEL, comma 2, *il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.*

Ai sensi dell’art. 226 del T.U. (come modificato dalla lettera *b*) del comma 6 dell’art. 2 quater del D.L. 7.10.2008, n. 154, aggiunto dalla legge di conversione 4.12.2008, n. 189) il tesoriere, ai sensi

dell'articolo 93, deve rendere *all'ente locale il conto della propria gestione di cassa entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario*, mentre grava **sull'Ente locale** l'obbligo di **trasmettere i conti** alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro sessanta giorni dall'intervenuta approvazione del rendiconto.

Analogo obbligo, per l'Ente, è sancito dal successivo articolo 233 del TUEL, con riferimento ai conti resi dai singoli "agenti contabili interni" (anche in tal caso il termine per la trasmissione alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti è stabilito in sessanta giorni dall'intervenuta approvazione del rendiconto.

\*\*\*\*

Non risultano del pari depositati presso la Segreteria di questa Sezione i conti giudiziali resi dai **soggetti incaricati della riscossione delle entrate del Comune** (agenti della riscossione), afferenti gli esercizi finanziari **2012 e 2013**.

Sul punto, va ricordato che, come anche di recente affermato dalla Sezione Seconda Centrale di Appello, con sentenza n. 288 del 27 giugno 2011, sussiste per gli agenti della riscossione degli enti locali l'obbligo della resa del conto giudiziale, da tenersi distinto dall'obbligo di rendicontare l'attività all'Amministrazione secondo le clausole contenute nella convenzione disciplinante il relativo servizio.

Inoltre, con sentenza n. 317 del 5 dicembre 2013 e diverse altre di identico tenore, questa Sezione ha affermato i principi che il conto della gestione degli agenti della riscossione debba essere reso comprendendovi tanto il conto "di diritto" quanto quello "di cassa" e che, ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, va acquisita, in primo luogo, la documentazione idonea a dare una rappresentazione complessiva delle entrate date in carico all'agente contabile e non rimosse.

\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, ritenuto che sussiste la necessità di acquisire gli elaborati contabili in argomento, nonché ogni altro elemento utile ai fini del controllo della gestione

INVITA la S.V.

a voler trasmettere, nel termine di **novanta giorni**, decorrenti dalla data di ricevimento della presente, gli atti ed elementi che di seguito si indicano, partitamente per ciascuna gestione.

\*\*\*\*

Con riferimento **al conto del Tesoriere**:

- a) Conti presentati dal Tesoriere per gli esercizi **2011, 2012 e 2013**;
- b) Copia della delibere di approvazione dei conti stessi;
- c) Copia, ove esistenti, delle osservazioni o reclami formulati sulla gestione di tesoreria;
- d) Eventuali rilievi mossi dall'Organo di revisione dell'Ente;

e) Convenzioni e disciplinari concernenti la regolamentazione del servizio.

\*\*\*\*

Con riferimento **ai conti resi dai contabili interni:**

- a) nome e cognome delle persone fisiche incaricate della gestione dei beni dell'Ente;
- b) natura delle funzioni contabili svolte da ognuno (riscossione di entrate: es. sanzioni codice della strada; custodia e pagamento di denari; custodia di beni mobili, titoli e valori), separatamente per le singole figure di agente contabile presenti, tra cui si ricordano: il consegnatario dei beni mobili preposto alla compilazione dell'inventario; l'economo; il consegnatario delle azioni (ove esistente); ogni altro incaricato della gestione di beni di pertinenza dell'ente;
- c) periodo di tempo in cui le funzioni contabili sono state svolte, ossia anno per anno a partire dal **2012 e fino a tutto il 2013;**
- d) elaborati contabili depositati dai singoli agenti, per gli esercizi **2012 e 2013**, corredati da copia della delibere di approvazione dei conti stessi (art. 69 del d.P.R. n. 77/95 ed ora 227 del T.U. n. 267/2000);
- e) copia, ove esistenti, di osservazioni o rilievi formulati sulle gestioni;
- f) atti regolamentari, ordini di servizio e istruzioni concernenti la disciplina e rendicontazione delle singole gestioni.

\*\*\*\*

Con riferimento **ai conti resi dai concessionari della riscossione:**

- a) Convenzioni e disciplinari concernenti la regolamentazione del servizio;
- b) Rendiconti presentati dall'agente della riscossione, corredati della documentazione attestante l'avvenuta parifica da parte dell'Amministrazione ovvero, nella negativa, i rilievi formulati e le irregolarità rilevate;
- c) nelle ipotesi in cui i crediti, la cui riscossione sia stata affidata all'agente, siano risultati inesigibili, va acquisita una relazione con indicazione dei relativi controlli a campione esercitati dall'ente, sulla base dei criteri stabiliti dall'ente medesimo ex art. 20 d. lgs. 112/1999;
- d) in ipotesi di omesso o ritardato versamento in tesoreria delle somme riscosse, dovrà essere prodotta apposita attestazione al riguardo, con quantificazione, nei casi in cui il riversamento non sia stato effettuato nel termine di legge, delle relative sanzioni e l'indicazione se le stesse siano state applicate e riscosse. Qualora detto riversamento sia stato omesso, dovranno essere quantificati gli importi non riversati e, anche in tal caso, le sanzioni applicate e/o da applicarsi.

\*\*\*\*

Per tutte le tipologie di conti individuate, andranno peraltro separatamente e **prontamente** segnalati i casi in cui i contabili non abbiano, finora, reso il conto, ovvero sussistano particolari ragioni che

abbiano impedito l'approvazione dei conti resi, anche a mezzo fax o posta elettronica, ai seguenti numero e indirizzo: **n. fax : 070/41128; email: conti.giudiziali.sardegna@corteconticert.it**.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla Sig.ra Anedda Anna – Tel 070 40414305

Cagliari, 13 aprile 2015

Il magistrato relatore

(Cons. Antonio Marco Canu)

